

(*Omissis*).”.

Note all'art. 9:

— Il testo del comma 2 dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell'articolo 112-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il testo del comma 2 dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

“Art. 106. Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinq*ues, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.”.

— Il testo del comma 43 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 è citato nelle Note alle premesse.

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative):

“Art. 11. (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. - 4. (*Omissis*).

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(*Omissis*).”.

Note all'art. 17:

— Il testo del comma 2 dell'articolo 112-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 è citato nelle Note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 145-*bis* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

“Art. 145-*bis*. Procedure contenziose

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3.

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”.

16G00049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2015.

Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto inoltre l'art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;

Vista, in particolare, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 29, comma 7, che, modificando il predetto art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema



universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;

Visto l'art. 58, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il medesimo art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, stabilendo che non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei predetti programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma;

Visto, inoltre, l'art. 29, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare l'art. 5, comma 9;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (n. 1060), recante il «Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini»;

Visto l'art. 1, commi 870, 871, 872 e 874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», istitutivo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Visto il decreto direttoriale 23 gennaio 2014 (n. 197), recante il «Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014»;

Visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca n. 8 dell'8 luglio 2015, approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 24 giugno 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2011, n. 256, che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al citato art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale ogni due anni il Ministero provvede alla revisione del decreto;

Considerata l'opportunità di aggiornare il predetto decreto ministeriale 1° luglio 2011, anche al fine di assicurare un'applicazione di tale disposizione coerente con la *ratio* dell'istituto della chiamata diretta, tenendo conto dei programmi che, avendo una durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della proposta di chiamata diretta, da più di tre anni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

Art. 2.

Durata dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell'art. 1, da più di tre anni. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio.


Art. 3.

Programmi di ricerca finanziati dal MIUR

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

a) il programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010;

b) il programma «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010. Nel caso in cui i vincitori del programma siano già titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma è conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo art. 24, comma 3, lettera *a)*. I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della



legge 240 del 2010, possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata è richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010.

Art. 4.

Programmi di ricerca finanziati dall'UE

1. I programmi finanziati dallo European Research Council (ERC), i cui vincitori, in qualità di «Principal Investigator» (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

a) i programmi «ERC Starting Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;

b) i programmi «ERC Consolidator Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ovvero di professore di ruolo di II fascia;

c) i programmi «ERC Advanced Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia.

2. Nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Skłodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships», possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

3. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1, la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.

Art. 5.

Abrogazione, integrazione e revisione della disciplina

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° luglio 2011.

2. Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all'identificazione di programmi di ricerca europei.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

Il Ministro: GIANNINI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 368*

16A02183

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 febbraio 2016.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 170 e 171, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle Organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 85/Tra V del 12 febbraio 2007, recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori;

